REGOLAMENTO

DEL

DISPENSARIO OFTALMICO

DI

PARMA

Strada Maestra San Michele N.° 93

primo piano.

Parma, Tip. Ferrari.

Digitized by Google

DISPENSARIO OFTALMICO

IN PARMA

Strada Maestra San Michele N.° 93

REGOLAMENTO

Articolo 1.

Un Dispensario Oftalmico è istituito in Parma fin dal Gennajo 1856, allo scopo di soccorrere alle infermità oculari di tutti quei *Miserabili* appartenenti a qualunque paese che si presentano con certificato d' indigenza emesso dal rispettivo Parroco e Sindaco. Questo Stabilimento fu sempre condotto dal Fondatore e dal Direttore infrascritti.

Articolo 2.

Nel Dispensario Oftalmico si danno ai poveri i seguenti soccorsi:

a. consultazioni gratuite,
b. medicamenti per uso interno ed esterno,
c. sussidi settimanali,

d. occhiali bianchi e colorati, occhi artificiali (1) ecc. ecc.

e. operazioni di alta e bassa chirurgia.

Articolo 3.

Le consultazioni si tengono in tre giorni d' ogni settimana cioè nel Lunedì, Mercoledì e Sabbato dalle ore 2 alle 4 pomeridiane e nell' estate dalle 7 alle 9 del mattino.

Il Dispensario resta aperto a chiunque tutto l'anno ad eccezione dei mesi di Settembre ed Ottobre, accadendo in detta epoca le *Ferie autunnali.*

Articolo 4.

A spese del Fondatore si somministrano i medicinali da quel farmacista di Parma con cui viene annualmente dal Fondatore stesso fatta una privata convenzione. I detti medicamenti poi si danno contro ricetta apposita rilasciata dal Medico Oculista Direttore del Dispensario ai poveri ammessi al Dispensario stesso.

Articolo 5.

I sussidj consistono in lire nuove 3 e Cent.i 8 che si danno ogni settimana a quei poveri che trovansi

---

(1) Questi ultimi vengono elargiti dall' Illustrissimo Signor Cav.r **Augusto Boissonneau** di Parigi, celebre Ocularista degli Ospitali Civili e Militari di Francia.

sotto cura in conseguenza di operazioni oculari sostenute, e ciò finchè dura la cura stessa. Il sussidio viene elargito dal Fondatore, o da chi per esso, contro equivalente vaglia, consegnato dal Direttore al povero da soccorrersi.

Articolo 6.

Gli occhiali si danno dal Direttore ai poveri che più ne abbisognano; Egli li provvede ed il fondatore ne paga l' importo. Il numero degli occhiali così donati, non trapasserà i 60 per anno.

Articolo 7.

Le operazioni di alta chirurgia oculare si fanno dal Medico-oculista Direttore su i poveri infermi che ne abbisognano, ordinariamente nel locale del Dispensario ed anche al domicilio dell' infermo, quando la gravità del caso, a giudizio del Direttore, lo esiga.

Articolo 8.

Le operazioni tutte di bassa chirurgia si fanno sotto la vigilanza e dietro gli ordini del Direttore, da un Chirurgo retribuito dal Fondatore, dietro privata convenzione.

Articolo 9.

I carichi ed incombenze del Direttore sono i seguenti:

a. Fornire il locale pel Dispensario, i mobili, utensili, istrumenti chirurgici, apparecchi d' ottica,

libri, giornali ecc. ecc., le quali cose sono di assoluta proprietà del medesimo.

b. Dare *consultazioni gratuite e senza retribuzione da parte del Fondatore* ai poveri tre volte per settimana, nei giorni ed ore indicate nell' articolo 5. [1]

c. Fare *gratuitamente* operazioni d' alta Chirurgia ai poveri che ne abbisognano, dentro o fuori del locale del Dispensario, a suo giudizio.

d. Rilasciare agli operati le polizze per sussidj settimanali.

e. Rilasciare le ricette agli infermi.

f. Tenere registro degli ammalati curati al Dispensario, delle polizze e delle ricette spedite.

g. Dare mediante i detti registri, esatto ragguaglio al Fondatore delle fatte spese.

h. Acquistare e distribuire gli occhiali, di cui si è detto sopra, a spese del Fondatore.

Articolo 10.

Il Fondatore ha i seguenti carichi:

a. Paga l' importo delle ricette e degli occhiali a norma delle relative note.

b. Paga lo stipendio al Chirurgo che presta l' opera sua nelle operazioni di bassa Chirurgia, contro ricevuta.

---

(1) Per le persone non povere il Dispensario è aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 antimeridiane ad eccezione del Giovedì, Domenica e Feste principali.

c. Paga il sussidio settimanale ai poveri che sostennero operazioni oculari di alta Chirurgia, alla presentazione della relativa polizza spedita dal Direttore.

ARTICOLO 11.

Tutti i provvedimenti straordinari si prendono per accordo del Fondatore e del Direttore.

ARTICOLO 12.

I sottoscritti non si ritengono obbligati agli oneri di cui sopra per alcun tempo determinato, ne per quegli ammalati che non sono veramente *Miserabili.*

Parma 10 Aprile 1862.

Il Fondatore
Conte Senatore F. F. LINATI.

Il Direttore Medico-Oculista
Cav.e Dott. F. PONTI.

Digitized by Google